



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Prot. 12061/23.18.5

Sito op. profes.  
e dipendenti

2319

14 AGO. 2014

Roma, 14.08.2014

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1  
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta

Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti  
Speciali della Polizia di Stato  
Piazza Viminale  
00184 Roma

U.R.P.  
SEDE

Oggetto: primo rinnovo di validità delle CQC rilasciate per documentazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 giugno 2014 che ha abrogato l'art. 2 del D.D. 6 agosto 2013, che prevedeva che i corsi di rinnovo di validità delle CQC ottenute per documentazione già svolti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, erano da *"considerare utili a rinnovare la validità della carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose"*.

Per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, che prevede la facoltà, per uno Stato membro, di prorogare il termine per svolgere il primo corso di formazione periodica – finalizzato al rinnovo di validità della CQC rilasciate in forza dei diritti acquisiti – fino, al massimo a sette anni.


Di conseguenza:

- a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2013" sono valide fino al **9 settembre 2015**;
- b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2014" sono valide fino al **9 settembre 2016**.

Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedi un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2015". Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedi un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2016".

Con successivi provvedimenti di questa Direzione Generale saranno chiariti, sulla base del quadro normativo determinatosi a seguito dell'emanazione del D.D. 10 giugno 2014, ulteriori procedure e termini relative alla scadenza di validità delle CQC.

Il Direttore Generale  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli



FF  
